MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025 e, in particolare, la tabella 4;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 77 del 22 febbraio 2023, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, laddove è previsto per la categoria dei lavoratori autonomi il diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro;

VISTO il successivo comma 4 che dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI), dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, iscritto in bilancio sul capitolo

2170;

VISTO il decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 - Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico - il quale all'articolo 3 esplicita che competenti per l'istruttoria delle istanze dei lavoratori autonomi sono le sedi territoriali del Ministero del Lavoro - già Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

VISTO il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149, che istituisce l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO in particolare l'articolo 6 del decreto di cui al precedente capoverso, recante disposizioni in materia di personale laddove al comma 6 viene specificato che, a far data dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016 recante "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 117829/2017 del 31 maggio 2017 - inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta certificata prot. n. 11891 del 31 luglio 2017 – che, nel chiarire la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, specifica che "le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, essendo presenti nello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere che erogate dallo stesso Ministero e in nessun caso possono essere gestite da un terzo soggetto";

CONSIDERATA la nota dell'Ufficio Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano prot. n. 119098 dell'8 febbraio 2023 - agli atti di questo ufficio - con la quale vengono trasmessi i dati necessari per il pagamento delle indennità ai lavoratori autonomi per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro per attività di soccorso alpino e speleologico;

CONSIDERATE, altresì, le certificazioni da parte degli Istituti bancari circa l'intestazione di ciascun codice IBAN al relativo titolare beneficiario dell'indennità, trasmesse dal competente Ufficio Servizio Lavoro ed agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO di dover procedere a liquidare quanto spettante in favore dei lavoratori di cui al sottostante elenco per un importo complessivo lordo di € 1.051,32

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, è impegnato e contestualmente trasferito l'importo complessivo di € 1.051,32 (millecinquantuno/32) in favore dei lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della Provincia Autonoma di Bolzano di cui al sottostante elenco, per le giornate in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

COGNOME NOME	IMPORTO LORDO	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20%	IMPORTO NETTO
Bertagnolli Veit	€ 101,24	€ 20,25	€ 80,99
Geier Jakob	€ 171,32	€ 34,26	€ 137,06
Trettl Hannes	€ 101,24	€ 20,25	€ 80,99
Gross Bernhard	€ 171,32	€ 34,26	€ 137,06
Murr Thomas	€ 101,24	€ 20,25	€ 80,99
Ellecosta Daniel	€ 101,24	€ 20,25	€ 80,99
Lechner Oskar	€ 101,24	€ 20,25	€ 80,99
Cavaliere Andrea	€ 202,48	€ 40,50	€ 161,98
TOTALE	**€ 1.051,32**	**€ 210,27**	**€ 841,05**

Art. 2

Detta spesa graverà per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2170 - PG 1 - Missione 26 (Politiche del lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione), Azione: Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Il Direttore Generale
Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.